

COMUNE DI IGLESIAS

BANDO DI CONCORSO

PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE
ANNUALITÀ 2017

1. PREMESSA.

È indetto, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 6 aprile 1989, n° 13, il bando di concorso integrativo per l'aggiornamento della graduatoria generale e delle sub graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) a canone sociale, di nuova edificazione o recuperati, che si rendano disponibili nel Comune di Iglesias. La copia integrale del bando è affissa all'Albo del Comune e si trova a disposizione degli interessati, unitamente al modulo di domanda, nel Sito Internet www.comune.iglesias.ca.it, presso l'Ufficio ERP del Comune di Iglesias e presso l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA), sede di Carbonia, c.so G.M Angioy 2.

2. CHI PUÒ PARTECIPARE.

Possono partecipare al bando sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggio ERP sia i soggetti già iscritti nella vigente graduatoria, in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 3.

Deve presentare istanza barrando le voci "nuova domanda" chi richiede per la prima volta l'assegnazione di alloggio di ERP o chi, già inserito nella vigente graduatoria 2014, chiede vengano valutate le mutate condizioni precedentemente dichiarate.

Deve presentare istanza, barrando la voce "rinnovo domanda", chi, già inserito nella vigente graduatoria, ritiene di possedere i requisiti necessari al permanere in graduatoria **NON** essendo mutate le condizioni precedentemente dichiarate e valutate.

3. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

Può partecipare chi possieda i seguenti requisiti:

a) cittadinanza di stato comunitario;

b) cittadinanza di stato extracomunitario, purché residente da almeno 5 anni nel comune di Iglesias ed in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno, limitatamente al 10% degli alloggi disponibili.

c) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Iglesias salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale.

Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991, n° 7, articolo 2, sono considerati sardi emigrati:

a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;

b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.

d) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione. È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile non sia inferiore a:

- 45 mq per nucleo familiare composto da una o due persone;
- 60 mq per 3 o 4 persone;
- 75 mq per 5 persone;
- 95 mq per 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato:

- l'alloggio di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona
- l'alloggio di almeno due vani, esclusi cucina e servizi quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone.

e) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito del comune di Iglesias.

f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici,

ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.

- g) **reddito annuo complessivo del nucleo familiare**, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n° 457, non superiore ad € 14.162,00, come stabilito con deliberazione R.A.S. del 10 marzo 2015, n° 9/38, fatte salve variazioni da parte delle Giunta Regionale entro i termini di scadenza del presente bando.

Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.

MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO (ai sensi della legge n° 457/78).

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e, qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, calcolato nella misura del 60%.

- h) **non aver ceduto**, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.

i) **non occupare**, senza le autorizzazioni previste, **qualsiasi immobile**;

l) **non occupare**, senza le autorizzazioni previste, **un alloggio di ERP**;

m) **non aver occupato**, senza le autorizzazioni previste, **un alloggio di ERP dopo il 28/05/2014** anche se successivamente rilasciato nella disponibilità dell'ente gestore. I soggetti che hanno occupato abusivamente un alloggio di ERP non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere **d), e), g), h), i), l), m)** anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando nonché al momento di assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto per quanto riguarda quello relativo al reddito.

L'occupazione senza titolo di un qualsiasi immobile o di un alloggio di ERP in vigore del presente bando e della successiva graduatoria comporterà l'esclusione dalla stessa.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente punto; tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE (ai sensi della L.R. 13/89)

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno anche parte del nucleo familiare:

** il convivente more uxorio;*

** gli ascendenti fino al terzo grado (genitori, nonni, bisnonni);*

** i discendenti fino al terzo grado (figli, nipoti, bisnipoti);*

** i collaterali fino al terzo grado (fratelli e sorelle, nipoti figli dei figli, zii paterni e materni);*

purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possano essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare:

** risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso;*

** essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati;*

** essere comprovata dalle risultanze anagrafiche.*

4. SUB GRADUATORIE.

Appartengono alle particolari categorie di concorrenti, da inserire d'ufficio in apposite sub graduatorie:

- 1) **ULTRASESSANTENNI**: richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.
- 2) **GIOVANI COPPIE**: famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno purché i richiedenti vivano in coabitazione, occupino locali a titolo precario o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
- 3) **INVALIDI ED HANDICAPPATI**: nuclei familiari nei quali uno o più componenti, siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una **diminuzione delle capacità lavorative** da 1/3 e fino a 2/3 (dal 33% al 66%) – invalidi, superiore a 2/3 (uguale o superiore al 67%) – handicappati.

Gli alloggi di superficie utile non superiore a mq 45 vengono assegnati prioritariamente alle prime due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati.

Gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche vengono assegnati prioritariamente alla terza categoria.

5. CONDIZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO.

Le graduatorie generali di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive (relative a concorrenti e nuclei familiari) ed oggettive (relative all'abitazione).

I punteggi sono così attribuiti:

A - Condizioni soggettive, possedute alla data di presentazione della domanda		[massimo 8 punti]
A.1	reddito pro-capite del nucleo familiare come risultante dal modello ISEE	
	A.1.1	non superiore a € 1.540,00 annue per persona
	A.1.2	non superiore a € 2.568,00 annue per persona
A.2	nuclei familiari composti da cinque o più unità .	
A.3	richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico <i>non cumulabile con A.6</i>	
A.4	A.4.1	Famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla domanda
	<i>Se la condizione non si realizza nei termini indicati Il punto sarà revocato ed il nucleo familiare verrà collocato in coda al gruppo del punteggio risultante</i>	
	A.4.2	famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla domanda
		<i>In entrambi i casi il punteggio verrà assegnato purché il nucleo familiare viva in coabitazione (anche con la famiglia di origine), occupi locali a titolo precario o dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata Non cumulabile con A.6</i>
A.5	A.5.1	presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3 .
	A.5.2	presenza nel nucleo familiare di persone affette da handicap, formalmente riconosciuto dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 . <i>non cumulabili fra loro</i>
A.6	Emigrati e profughi , nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla domanda. <i>non cumulabile con A.3 e A.4</i>	
	<i>Punteggio attribuibile solo agli emigrati all'estero</i>	
A.7	nuclei familiari monoparentali , famiglie costituite da un solo genitore e uno o più figli minori.	
B - Condizioni oggettive, possedute alla data di pubblicazione del Bando		[massimo 10 punti]
B.1	situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno due anni, dovuta a	
	B.1.1	abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave) <i>non cumulabile con B.1.3 e B.3</i>
		<i>Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per inadempimento contrattuale.</i>
B.1.2	coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave) <i>non cumulabile con B.2 e B.3</i>	
	<i>2 o più nuclei familiari (come definiti al punto 4) distinti anagraficamente, che occupino lo stesso alloggio e non abbiano tra loro rapporti di parentela.</i>	

Comune di Iglesias

	B.1.3	abitazione in alloggio antigienico , ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi <i>non cumulabile con B.1.1 e B.3</i>	Punti 2
B.2	situazione di disagio abitativo dovuta a sovraffollamento		
	B.2.1	abitazione in alloggio sovraffollato (due persone a vano utile)	Punti 2
	B.2.2	abitazione in alloggio sovraffollato (tre persone a vano utile)	Punti 3
	B.2.3	abitazione in alloggio sovraffollato (quattro persone a vano utile)	Punti 4
	<i>Il suddetto punteggio verrà attribuito:</i> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>dividendo il numero dei componenti del nucleo familiare per il numero dei vani utili indicati nel verbale ASL, il numero risultante verrà arrotondato all'unità superiore;</i> ● <i>nella misura di 0,50 al titolare di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'articolo 2 punto c) della L.R. 13/89 se lo stesso non si impegna, all'atto della domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto fra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia considerato adeguato</i> <i>non cumulabile con B.1.2 e B.3</i>		
B.3	richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria , di ordinanza di sgombero , nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi) <i>non cumulabile con tutte le altre condizioni oggettive B.</i>	Punti 4	

6. RISERVE.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale, anche su proposta del Comune, di riservare sino al 25% degli alloggi da assegnare per far fronte:

- a specifiche situazioni di emergenza abitativa esistenti alla data del bando quali:
 - a) sfratti esecutivi, non intimati per inadempimento contrattuale;
 - b) sistemazione di emigrati o di profughi.
- alle seguenti condizioni sopravvenute successivamente al termine di scadenza del bando di concorso, valutabili anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale:
 - c) donne vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari;
 - d) pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità;
 - e) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, che non siano occupate abusivamente o senza titolo;
 - f) trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine (su formale richiesta dei Comandi Provinciali di appartenenza);
 - g) altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

7. CANONE D'USO.

Il canone d'uso degli alloggi è stabilito dalla L.R. 06/04/1989, n° 13, come modificata dalla L.R. 28/05/1990, n° 14 e dalla L.R. 05/07/2000, n° 7.

8. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Le domande di partecipazione al concorso, **a pena di esclusione**, devono essere:

- redatte **esclusivamente** sugli appositi moduli che saranno resi disponibili:
 - ✓ presso l'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Iglesias, nella Via Isonzo;
 - ✓ nel Sito Internet www.comune.iglesias.ca.it
- complete di marca da bollo da € 16,00;
- indirizzate al Comune di IGLESIAS e trasmesse, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del Bando nel B.U.R.A.S, con le seguenti modalità:
 - ✓ spedizione per P.E.C. al seguente indirizzo: protocollo.comune.iglesias@pec.it
 - ✓ consegna presso l'ufficio protocollo del Comune di Iglesias, nella via Isonzo;
 - ✓ spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo;

Comune di Iglesias
Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica
Via Isonzo n° 7
09016 Iglesias

Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo utile.

In caso di spedizione per posta nella busta contenente l'istanza dovrà essere riportato **"Domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di alloggio ERP"** Il Comune di Iglesias non risponde dello smarrimento o di altri imprevisti derivanti da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o a caso fortuito o di forza maggiore.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti in paesi extraeuropei.

La data di pubblicazione del Bando sul B.U.R.A.S. sarà resa nota mediante avviso nel sito www.comune.iglesias.ca.it.

9. CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda è predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione per cui tutti i componenti del nucleo familiare devono dichiarare che esistono a loro favore i requisiti previsti dalla legge in materia di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica.

A tal fine la domanda **deve** essere sottoscritta congiuntamente dal richiedente e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Per la generalità dei cittadini dovrà essere indicato:

- cittadinanza, residenza del concorrente ed il Comune sede dell'attività lavorativa;
- situazione di famiglia, corredata dai dati personali e reddituali di ciascun componente;
- reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali, senza le detrazioni e gli abbattimenti di legge che verranno conteggiati dall'ufficio;
- codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare
- ubicazione e consistenza dell'alloggio occupato;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria.

Per ogni persona di età superiore a 15 anni indicata nella domanda dovrà essere dichiarato:

- L'esatta occupazione oppure la condizione di studente, in cerca di prima occupazione o disoccupato;
- Se lavoratori dipendenti o pensionati il reddito imponibile risultante dal modello CUD, UNICO o 730 (se presentato) relativo ai redditi percepiti nell'anno 2016, certificato di pensione relativo all'anno 2016;
- Se lavoratori autonomi il reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi percepiti nell'anno 2016;

Casi particolari:

- Per i redditi per i quali non è previsto il modello CUD (esempio collaboratrici familiari) dovrà essere indicato comunque l'importo del reddito totale percepito nell'anno 2016;
- per i titolari di pensione non imponibile (invalidità civile, pensione sociale, assegno di sostentamento) dovrà essere indicata l'appartenenza a tale categoria affinché si possano applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti;
- nel caso di coniuge separato dovrà essere indicato l'importo annuo dell'assegno di mantenimento ricevuto e specificato se percepito per sé o per i figli. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale i dati devono essere comunque indicati, con riserva di presentare successivamente la sentenza di separazione e la relativa omologazione del Tribunale.

La presentazione di domande incomplete (mancanti di firme, bollo, documentazione sui redditi, situazioni non autocertificabili, consenso al trattamento dei dati, ...) ne comporterà l'esclusione, se non regolarizzate nei termini assegnati in sede di istruttoria.

La dichiarazione mendace comporterà l'esclusione dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

10. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda dovrà essere debitamente compilata **in ogni sua parte** con particolare attenzione all'obbligo:

- da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare di sottoscrivere la domanda;
- per la generalità dei richiedenti, di allegare;
 - ✓ copia del documento di riconoscimento in corso di validità di ogni dichiarante;
 - ✓ **dichiarazione sostitutiva unica** (D.Lgs. 31/03/1998, n° 109, come modificato dal D. Lgs 3/05/2000, n° 130) e calcolo del valore dell'indicatore della situazione Economica Equivalente (**ISEE**) relativi ai redditi prodotti dal nucleo familiare nell'anno **2016**;
 - ✓ la relativa documentazione per le situazioni che non possono essere autocertificate.

Per le categorie speciali, oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza a tale categoria dichiarando in autocertificazione o allegando la seguente documentazione:

- **FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE:**
 - ✓ **formatasi non oltre due anni prima della data della domanda:** indicare la data e, nel caso di non residenti ad Iglesias, il comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio;
 - ✓ **previsione di costituzione entro un anno dalla data della domanda:** autocertificazione della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei dichiaranti
In entrambi i casi idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente viva in coabitazione, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata.
Nel caso la costituzione del nucleo familiare non si realizzi nei termini indicati, Il punteggio assegnato sarà revocato ed il richiedente collocato in coda al gruppo del punteggio risultante
- **PORTATORI DI HANDICAP E INVALIDI:**
copia del certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente autorità sanitaria; verranno valutate unicamente le certificazioni recanti specifica indicazione di **diminuzione della capacità lavorativa e relativa attribuzione di percentuale di invalidità.**
- **CITTADINI EXTRA COMUNITARI:**
compilazione del quadro A) della domanda attestante la titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e/o di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, dichiarazione di residenza nel comune di Iglesias da almeno 5 anni alla data del bando.
- **EMIGRATI E PROFUGHI (condizione non autocertificabile):**
se profugo certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo.
- **CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO-SANITARIO (condizione non autocertificabile):**
originale o copia conforme all'originale del certificato della A.S.L. comprovante l'alloggio improprio, la sua antigenicità o il sovraffollamento;
originale o copia conforme all'originale del certificato della Pubblica amministrazione comprovante la sistemazione precaria derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.
- **SFRATTO (condizione non autocertificabile):**
copia del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria che non siano ancora stati eseguiti alla data del bando.
- **RILASCIO DELL'ALLOGGIO:**
copia dell'ordinanza di sgombero non ancora eseguito alla data del bando, o del provvedimento di collocamento a riposo e dichiarazione del datore di lavoro di richiesta di rilascio alloggio di servizio.
- **SEPARAZIONE:**
copia della sentenza omologata di separazione.
- **FAMIGLIA MONOPARENTALE:**
copia della sentenza omologata di separazione (se ricorre il caso).
- **ALTRO:**
ogni altro documento che il richiedente ritenga necessario produrre.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, comporterà la non attribuzione del punteggio relativo.

11.ISTRUTTORIA, CONTROLLI, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, RICORSI.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n° 445/2000 il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Ferme restando le denunce alle autorità competenti e le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto. I nominativi dei richiedenti assegnazione alloggio di ERP potranno essere inviati agli organi territoriali preposti ai controlli previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune procederà:

- all'**istruttoria**, verificando la completezza e la regolarità di quanto dichiarato in domanda nonché della presenza della documentazione richiesta;
- **ai controlli** delle condizioni relative ai redditi ed all'impossidenza di alloggi dichiarate in domanda

- all'**esclusione** per le domande nelle quali siano individuate omissioni non regolarizzate ed all'applicazione delle procedure previste dalla Legge per le domande nelle quali si riscontrassero dichiarazioni non veritiere;
- all'**attribuzione** del **punteggio** spettante in base a quanto dichiarato ed ai documenti presentati;
- alla formazione della **graduatoria provvisoria** (elenco in ordine alfabetico sulla base del punteggio attribuito), che sarà:
 - ✓ pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio on-line e sul Sito Internet del Comune con le modalità previste a tutela della trasparenza e della riservatezza dei richiedenti;
 - ✓ resa disponibile presso l'ufficio ERP per essere visionata dagli aventi diritto previo avviso sul sito del Comune e notizia attraverso la stampa locale.

La graduatoria provvisoria indicherà, oltre ai dati dei richiedenti ed il punteggio totale conseguito da ciascuno, i motivi dell'eventuale esclusione e le modalità e i termini per le opposizioni ai fini della formazione della graduatoria definitiva.

Ai lavoratori emigrati sarà data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita nella stessa.

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare **opposizione** utilizzando il modello predisposto dal Comune:

- ✓ entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione per i residenti in Italia;
 - ✓ entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della raccomandata per i lavoratori emigrati all'estero
- con le stesse modalità previste per la presentazione delle domande (articolo 8 del presente bando)

Gli interessati hanno facoltà di allegare all'opposizione eventuale documentazione integrativa a quella già presentata precisando che non sono valutabili i documenti ed i certificati che gli stessi avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini previsti dal bando.

Il ricorso presentato oltre i suddetti termini sarà dichiarato inammissibile.

- Esaurito l'esame delle opposizioni, previo sorteggio in pubblica seduta tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, verrà formulata la **graduatoria definitiva**.
- La graduatoria definitiva, dopo l'**approvazione** con apposito atto dirigenziale, sarà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà **provvedimento definitivo** che resterà valida fino a pubblicazione di una nuova graduatoria.
- La graduatoria definitiva potrà essere modificata qualora il Comune accerti la sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti previsti all'art. 2 della L. 13/89 o la non veridicità delle dichiarazioni circa le condizioni di priorità a suo tempo poste a base della collocazione in graduatoria.
- Fino all'approvazione della graduatoria definitiva e delle relative sub graduatorie, gli alloggi verranno assegnati sulla base della graduatoria vigente o, in presenza di condizioni oggettive gravi o molto gravi, sulla base della graduatoria in corso di formulazione.

12.STANDARD E MODALITA' DI SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI.

Gli alloggi saranno assegnati nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Assegnazioni in deroga sono tuttavia ammesse qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

La scelta degli alloggi è compiuta dagli assegnatari, o da persona delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

I concorrenti individuati potranno rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione (esempio presenza di barriere architettoniche in alloggio assegnato a persone affette da menomazioni di qualsiasi genere (come individuate all'articolo 5 punto A5), numero di camere che, in base alla composizione del nucleo familiare, darebbero luogo ad una situazione di sovraffollamento (come previsto all'articolo 5 punto B2).

In caso di mancata presentazione o di rinuncia non adeguatamente motivata, l'assegnatario decade dell'assegnazione e, pur rimanendo inserito nella graduatoria, potrà essere convocato in successivo momento allo scorrere della stessa.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni o, se si tratta di lavoratore emigrato all'esterno, entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.

Qualora si tratti di alloggio di risulta, lo stesso deve essere occupato stabilmente entro e non oltre tre giorni dalla consegna.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione.

13. TUTELA DATI PERSONALI.

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003.

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le graduatorie provvisoria e definitiva, contenenti il punteggio totale assegnato verranno rese disponibili per essere visionate dagli aventi diritto, o da persona formalmente delegata, presso l'ufficio ERP rivolgendosi al responsabile del procedimento.

14. NORME FINALI.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rimanda alla L.R. n° 13/1989 e ss.mm.ii. ed alla normativa vigente in materia.

Iglesias, li 10 agosto 2017.

Il responsabile del procedimento
Sig. Raimondo Congia



Il Dirigente
Dott. Ing. Lamberto Tomasi

normativa:

- ✓ L.R. 6 aprile 1989, n° 13;
- ✓ Delibera G. R. 5 dicembre 1989, n° 46/26;
- ✓ L.R. 13 aprile 1990, n° 6;
- ✓ L.R. 28 maggio 1990, n° 14;
- ✓ L.R. 30 agosto 1991, n° 32;
- ✓ D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196;
- ✓ L.R. 3 luglio 2003, n° 7;
- ✓ L. R 7 agosto 2007, n° 8;
- ✓ L.R. 14 maggio 2009, n° 1;
- ✓ Delibera G. R. 10 dicembre 2013, n° 52/23;
- ✓ L. 23 maggio 2014, n° 80, di conversione della D.L. 28 marzo 2014, n° 47;
- ✓ Delibera G. R. 10 marzo 2015 n° 9/38.

Istruzioni da leggere con attenzione prima della compilazione della domanda

- 1) la domanda deve essere compilata in modo completo, chiaro, leggibile, senza cancellature, a macchina o stampatello.
- 2) Nella domanda debbono essere riportati i dati relativi a tutti i componenti del nucleo familiare come risultante in anagrafe.
- 3) la domanda viene compilata in autocertificazione pertanto con piena rilevanza civile e penale. L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la segnalazione all'autorità giudiziaria e il decadere di eventuali benefici conseguiti.
- 4) Particolare cura dovrà essere posta nella compilazione dei quadri B, C (solo i componenti il nucleo familiare) e D (solo le persone con le quali si coabita).
- 5) Le dichiarazioni già prestampate nel corpo della domanda devono essere rese barrando con una croce il quadratino corrispondente alla dichiarazione che si intende rendere e completandole con i dati necessari, se nel caso; non devono essere barrati i quadratini corrispondenti alle dichiarazioni che non interessano.
- 6) Nella compilazione della parte riguardante le situazioni che danno diritto al punteggio deve essere barrato esclusivamente il quadratino corrispondente al punteggio a cui si ha diritto.
- 7) La presentazione di domande incomplete ne comporterà l'esclusione, se non regolarizzate nei termini assegnati
- 8) I redditi da indicare nel quadro C devono essere divisi fra redditi da lavoro dipendente e/o assimilati (es. da pensione ecc.) ed i redditi di altro tipo (lavoro autonomo, redditi da terreni o fabbricati ecc.).
 - I redditi da lavoro dipendente e/o assimilati dovranno essere indicati nella casella superiore.
 - I redditi di altro tipo dovranno essere indicati nella casella inferiore.
- 9) Il reddito complessivo del nucleo familiare è dato dalla somma dei redditi imponibili ai fini fiscali di ogni componente, nonché la somma dei redditi di tutti i componenti.
- 10) Sarà cura dell'ufficio provvedere al calcolo del reddito come previsto dalla Legge 457/78.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Edilizia Pubblica piano 2° del Centro Direzionale, sig. Raimondo Congia, negli orari di apertura al pubblico.

e-mail: erp@comune.iglesias.ca.it